



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. CNA n. 019/2019

**OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DELLE DIRETTIVE ALLE FORME
PENSIONISTICHE COMPLEMENTARU IN MERITO ALLE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI RECAE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N.
252 DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 2018, N. 147, IN
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2341**

In data 29.3.2019 è stato posto in pubblica consultazione dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (in seguito anche COVIP) lo “Schema delle Direttive alla forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341” (nel seguito “Direttive”).

In via generale si valuta con molta positività l’impegno posto nell’integrazione all’interno del quadro normativo vigente, definito anche dalle preesistenti deliberazioni e orientamenti, delle nuove disposizioni di cui al d. lgs. n. 147/2018; disposizioni che, come noto, sono di forte impatto in termini di assetto organizzativo e di sistema di controlli interni dei fondi pensione.

Come noto la Covip ha inoltre avviato una complessa attività di revisione delle proprie disposizioni interessate alle modifiche legislative, tra cui gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP, gli Schemi dei documenti informativi (Nota e Comunicazione periodica agli iscritti), il Regolamento sulle procedure di autorizzazione all’esercizio dell’attività, in particolare per quanto attiene la nuova disciplina del trasferimento transfrontaliero.

Rispetto a quanto rilevato dal Consiglio Nazionale degli Attuari in fase di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 si esprime apprezzamento sui chiarimenti effettuati dall’Autorità di vigilanza, nelle Direttive, in merito:

- all’applicazione ai fondi pensione aperti delle nuove norme, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento e secondo le specifiche istruzioni di vigilanza che saranno adottate dalla COVIP, sentite le Autorità di vigilanza dei settori interessati (ciò allo scopo di assicurare l’applicazione degli obblighi contemplati da tali previsioni da parte di tutti i fondi pensione ma anche di evitare eventuali duplicazioni rispetto agli assetti organizzativi e funzionali delle società che gestiscono fondi pensione aperti);
- all’indicazione di procedere, in relazione all’Organismo di rappresentanza, con il porre termine agli incarichi in essere relativi all’organismo di sorveglianza e ad attivare le procedure per l’istituzione del nuovo organismo con riguardo alle collettività di riferimento.

Nel complesso si ritiene peraltro ancora utile sottolineare la necessità che al fine di rendere più efficiente e organizzato il passaggio alla nuova normativa l'Autorità di vigilanza indichi con maggiore puntualità le disposizioni in precedenza emanate che, a seguito dell'attuazione della nuova normativa, rimarranno ancora in vigore e quali verranno definitivamente a cadere.

Al riguardo, tenuto conto che non si ritiene ancora completato il nuovo quadro dispositivo si invita a valutare l'opportunità, al fine di realizzare un ponderato efficientamento del sistema organizzativo e di governance dei fondi pensione, di diluire le scadenze indicate nelle nuove Direttive.

Inoltre, al fine di consentire un'omogeneità di applicazione delle nuove Direttive si ribadisce l'opportunità che vengano definiti con maggiore chiarezza i criteri che consentono di definire i fondi di maggiori dimensioni, ossia quelli implicati nell'applicazione dei controlli di secondo livello.

SISTEMA DI GOVERNO

Si ritiene che sia stato chiarito che il documento sul sistema di governo debba essere redatto dall'organo di amministrazione del fondi pensione e che debba essere deliberato annualmente e pubblicato congiuntamente al bilancio. Tenuto conto della portata del documento in esame, che di fatto ridefinisce tutto il nuovo assetto organizzativo delle forme pensionistiche complementari si consiglia di valutare l'opportunità di differire la scadenza dell'applicazione.

FUNZIONI FONDAMENTALI

Si osserva che sarebbe opportuno che Covip indicasse a chi i titolari delle funzioni fondamentali (fatta eccezione per la funzione di revisione interna) comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti senza demandare la scelta all'ordinamento interno del fondo; tale circostanza potrebbe comportare infatti scelte diversificate tra i fondi con conseguente confusione. Si ribadisce che l'Organo idoneo debba essere il Consiglio di Amministrazione del Fondo.

La Funzione Finanza ha limitati momenti di intersezione con la funzione della gestione dei rischi anche perché non ha una impostazione di base del tipo *risk based*, quindi è di fatto una funzione aggiunta con specifici compiti per larghissima parte differenti da quelli del Risk Manager; riteniamo quindi, come sembra indicato nelle Direttive, che le due funzioni debbano restare separate, in particolare se esternalizzate.

Tra i rischi descritti, oltre ai rischi relativi alla gestione finanziaria del patrimonio, dovrebbero esserci anche quello di gestione dei fattori legati alle passività, ove presente la funzione attuariale.

Si ritiene chiarito il ruolo della Funzione di revisione interna che assorbe totalmente quello della già presente funzione di controllo interno.

In merito alla funzione attuariale si auspicava che ci potesse essere un chiarimento sulle attività di cui alla lettera h) dell'art. 5-qui-quies e all'interrelazione con le attività previste dall'art. 5-ter "Gestione dei rischi".

Infine si ritiene che della funzione attuariale, ai fini della verifica dell'adeguatezza delle metodologie, dei modelli utilizzati e delle ipotesi fatte, nonché ai fini della valutazione della sufficienza, accuratezza e completezza dei dati utilizzati per il calcolo, debbano dotarsi tutti i fondi negoziali o preesistenti con soggettività giuridica che sono tenuti al calcolo delle riserve tecniche, se coprono direttamente rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o delle prestazioni.

Roma, 13 maggio 2019